



# CITTA' DI IMPERIA

## Consiglio Comunale

Delibera n. 0060 del 30/07/2020

### OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2020.

L'anno 2020, e questo di 30 del mese di Luglio alle ore 17:00, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.

Sono presenti questi Consiglieri:

Scajola on. dott. Claudio	Presente
Camiolo Pino	Presente
Ramoino Innocente	Presente
Falciola Luca	Presente
Ilacqua Sonia	Presente
Martucci Mario	Presente
Maglio Tiziana	Presente
Montanaro Giovanni	Presente
Arcella Elisa	Presente
Elena Rita	Presente
Minasso Roberta	Presente
Oneglio Nicoletta	Presente
Ciccione Daniele	Presente
Ornamento Paolo	Presente
Motosso Antonio	Presente
Landolfi Andrea	Presente
Bencardino Martina	Presente
Falbo Giuseppe	Presente
Baldassarre Orlando	Presente
Garibbo Vincenzo	Presente
Marabello Laura	Presente
Lanteri Luca	Presente
Gaggero Gianfranco	Presente
Ranise Antonello	Assente
Gatti Monica	Presente
Savioli Alessandro	Presente
La Monica Davide	Presente
Abbo Guido	Assente
Chiarini Enrica	Assente
Risso Fabrizio	Assente
Verda Edoardo	Assente
Saluzzo Roberto	Assente
Ponte Maria Nella	Assente

Quindi sono presenti Consiglieri N. 26

Sono assenti Consiglieri N. 7.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

Illustra la pratica l'Assessore Giribaldi.

Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.

Escono i Consiglieri Ornamento, Gatti, Ramoino ed il Sindaco. Presenti 22.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160/2019 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, ovvero l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei commi 13, 14-20, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, ad eccezione del comma 1 dell'art. 8 e del comma 9 dell'art. 9, nonché il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147;

VISTO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede l'assimilazione all'abitazione principale per:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata purchè previsto dal regolamento IMU del comune.

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, restando quanto stabilito dall' articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145.;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali);
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### CONSIDERATO

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- il comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone che il gettito dell'imposta municipale propria sia così suddiviso tra Stato e comune:  
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;  
Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito delle aliquote deliberate;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene altresì precisato che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011.

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019, in ordine alla struttura delle aliquote IMU, dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- all'articolo 1, comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

EVIDENZIATO che il Comune di Imperia non rientra nella fattispecie sopra richiamata, prevista dal comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

VISTO il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille.

VISTI:

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive disposizioni attuative;
- nonché i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 tutti relativi a "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI gli indirizzi contenuti nella Delibera della Giunta Comunale n. 135 del 30 aprile 2020, in merito all'adozione di agevolazioni fiscali e tributarie per tutte le attività commerciali soggette alle misure restrittive imposte a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 ed in particolare la riduzione dell'aliquota IMU per il proprietario e il titolare di diritti reali quali uso, usufrutto, enfiteusi abitazione, superficie di immobili ad uso commerciale e produttivo oggetto di contratto di locazione il cui canone dovuto per l'anno 2020 sia stato ridotto di almeno il 25% a favore del locatario, come comprovato da apposita documentazione atta a dimostrare l'avvenuta registrazione presso gli uffici competenti dell'accordo tra le parti.

TENUTO CONTO che i beneficiari dell'aliquota ridotta sopra richiamata:

- saranno individuati tra i soggetti proprietari e titolari di diritti reali (uso, usufrutto, enfiteusi, abitazione, superficie) su immobili locati ad operatori economici rientranti nelle categorie soggette dalle misure restrittive sulla base dei codici ATECO, previsti dai DPCM sopra richiamati;
- dovranno essere in regola con il pagamento della TOSAP, della TARI, dell'Imposta comunale di pubblicità e dell'IMU al 31/12/2019; in caso contrario è necessario che tali pagamenti vengano regolarizzati anche a seguito di avvisi o mediante la rateizzazione degli importi dovuti.

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO l'art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34 che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il termine a quo di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 Luglio 2020.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D. Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTA la proposta della Giunta Municipale espressa con deliberazione n° 204 del 14 luglio 2020;

VISTO il parere favorevole - espresso in calce - formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere favorevole - espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO al riguardo del suddetto atto deliberativo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, n. 121 del 23/7/2020, acquisito agli atti del Comune in data 30/7/2020 prot. n. 37380;

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

VISTI ed applicati:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con 18 voti favorevoli, 4 astenuti (Savioli, Lanteri, La Monica e Gaggero) e nessun contrario,

## DELIBERA

- ) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2020**, come di seguito:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	<b>0,60%</b>	<b>200 €</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	<b>0,25%</b>	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	<b>1,06%</b>	
Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	<b>1,06%</b>	

- ) Per l'immobile ad uso commerciale e produttivo oggetto di contratto di locazione, il cui canone dovuto per l'anno 2020 sia stato ridotto di almeno il 25%, l'aliquota IMU per l'anno 2020 è pari a 0,96%, applicabile con riferimento ai mesi per i quali il canone di locazione è ridotto di almeno il 25%, da parte dei soggetti meglio specificati al punto 3).
- ) I beneficiari dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) saranno individuati tra i soggetti proprietari e titolari di diritti reali (uso, usufrutto, enfiteusi, abitazione, superficie) su immobili locati ad operatori economici rientranti nelle categorie soggette alle misure restrittive sulla base dei codici ATECO, previsti dai DPCM emessi in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19, e dovranno essere in regola con il pagamento della TOSAP, della TARI, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dell'IMU al 31/12/2019; in caso contrario, è necessario che tali pagamenti vengano regolarizzati anche a seguito di avvisi o mediante la rateizzazione degli importi dovuti. Per questa fattispecie è necessaria la presentazione di apposito modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito internet istituzionale, allegando una copia dell'accordo sottoscritto tra le parti, ai fini della riduzione del canone di locazione, e idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta registrazione dell'accordo medesimo.
- ) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art 53 della Legge 388/2000 e dell'art. 138 del DL 19 maggio 2020 n. 34;
- ) Di dare atto che per effetto dell'applicazione della presente deliberazione, il gettito IMU previsto nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 28 febbraio 2020, è pari a euro 13.500.000,00, tenuto conto anche delle risultanze derivanti dal prelievo riguardante la quota di alimentazione del FSC e la quota di riparto spettante al Comune, derivante dal FSC.

- ) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
  - ) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di loro competenza a voler provvedere alla pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Circolare MEF Prot. n. 41981 in data 22 novembre 2019, n. 2/DF;
  - ) Di memorizzare il presente documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia;
  - ) Di dichiarare il presente atto, con 18 voti favorevoli, 4 astenuti (Savioli, Lanteri, La Monica e Gaggero) e nessun contrario, immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000.
-

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato**

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato**

---

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa Puglia  
(firmato digitalmente)**

**Il Presidente del Consiglio Comunale  
Pino Camiolo  
(firmato digitalmente)**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato**

---